Rapporto 2

numero	data	Dipartimento
6414 R2	7 febbraio 2011	TERRITORIO

Concerne

della Commissione delle petizioni e dei ricorsi
sull'opposizione inoltrata dal Comune di Cadempino, rappresentato dal rispettivo Municipio, in data 29 luglio 2010 contro la risoluzione n. 3364 del 30 giugno 2010 con la quale il Consiglio di Stato ha emanato la nuova offerta di trasporto pubblico urbano del luganese (OTPLu2) per le linee urbane di importanza cantonale, postulata dal Piano dei trasporti del Luganese (PTL) e prevista dal Piano della viabilità del Polo luganese (PVP)

(v. messaggio 9 novembre 2010 n. 6414)

Signor Presidente,
signore e signori Deputati,

in allegato vi trasmettiamo il testo del progetto di decisione approvato dalla Commissione delle petizioni e dei ricorsi nella seduta del 7 febbraio 2011, in merito al ricorso di cui sopra.

Per la Commissione petizioni e ricorsi:

Yasar Ravi e Giovanna Viscardi, relatori
Bagutti - Belloni - Canal - Cavalli (con riserva) -
Corti (con riserva) - Franscella - Ghisolfi -
Marcozzi (con riserva) - Pan-Fassora -
Poggi - Stojanovic (con riserva)

1.0064

PROGETTO DI DECISIONE

In fatto e in diritto:

1. La Legge cantonale sui trasporti pubblici (LTP) del 6 dicembre 1994, in vigore dal 1° marzo 1995 ha quale scopo la realizzazione di una rete integrata di trasporto pubblico al servizio dei passeggeri, per permettere alla popolazione un'adeguata mobilità su tutto il territorio cantonale e migliorare il rapporto tra l'uso del trasporto pubblico e quello individuale motorizzato.

   La legge si prefigge in particolare di definire le modalità per la messa in opera e la gestione attiva dei servizi di trasporto pubblico.

   In particolare, essa permette di raggiungere un adeguato coordinamento fra l'offerta di trasporto per le linee d'importanza cantonale e la pianificazione dei trasporti elaborata a livello regionale, con particolare riferimento:

   - alla rete delle linee e le fermate;
   - ai punti di interconnessione con il traffico individuale e le relative infrastrutture;
   - alle modalità d'esercizio, in particolare la frequenza dei collegamenti;
   - al quadro tariffale;
   - ai costi e la loro ripartizione tra Cantone e Comuni e fra i Comuni medesimi.

   (cfr. art. 9 LPT)

   Ad essere incaricato dell'allestimento dell'offerta di trasporto per ciascun comprensorio regionale è il Consiglio di Stato, che agisce su proposta delle Commissioni regionali ed in collaborazione con i Municipi e le imprese di trasporto interessate; il Consiglio di Stato è responsabile anche della coordinazione delle infrastrutture di trasporto per l'intero Cantone e ne verifica periodicamente l'efficacia (cfr. art. 10 LTP).

   Una volta elaborata, l'offerta di trasporto viene adottata dal Consiglio di Stato e intimata ai Comuni interessati, i quali hanno facoltà - come è avvenuto nel caso concreto - di presentare opposizione al Gran Consiglio nel termine di 30 giorni dall'intimazione (cfr. art. 11 LTP).

   Compito di codesto Gran Consiglio è conseguentemente l'approvazione dell'offerta di trasporto, lo stanziamento dei crediti necessari alla sua esecuzione e l'evasione delle opposizioni dei Comuni (cfr. art. 12 LTP).

   Una volta che la nuova offerta è approvata dal Gran Consiglio, il Consiglio di Stato può procedere con la conclusione di mandati di prestazione nella forma del contratto di diritto pubblico con le imprese, conformemente all'offerta di trasporto (art. 16 LTP).

Allo scopo di porre in atto l'offerta di trasporto approvata, Cantone e Comuni, accordano alle imprese di trasporto o ad altri enti pubblici o privati, contributi finanziari per gli investimenti e la gestione (art. 22 LTP).

Per fare ciò, il Cantone contribuisce al finanziamento dell'offerta di trasporto pubblico per le linee d'importanza cantonale e richiede la partecipazione dei Comuni (cfr. art. 29 cpv. 1 LTP).

Nel caso specifico, i Comuni serviti dalle linee urbane d'importanza cantonale e dalle linee che servono i posteggi di corrispondenza per utenti proveniente prevalentemente dall'esterno (Park and Ride) partecipano al finanziamento del costo non coperto delle spese di gestione (cfr. art. 29 cpv. 2 LTP).

Per quanto attiene alle linee urbane di importanza cantonale, il costo non coperto va ripartito conformemente all'art. 30 cpv. 1 lett. b della LTP, e meglio:

- 50% Cantone;
- 50% Comuni.

La ripartizione tra i singoli Comuni è poi stata fissata sulla base delle decisioni della Commissione regionale dei trasporti, secondo i disposti dell'art. 32 LTP.

2. Con la risoluzione n. 3364 del 30 giugno 2010, il Consiglio di Stato ha fissato la chiave di ripartizione delle quote di partecipazione a carico dei singoli Comuni del comprensorio interessato dall'OPTLu2.

   Contro la citata risoluzione, il Municipio del Comune di Cadempino ha interposto opposizione in data 29 luglio 2010.

   Sostanzialmente, il Municipio del Comune di Cadempino lamenta da un lato la mancata presa in considerazione per la chiave di riparto dei costi a carico del proprio Comune di un indice di forza finanziaria (IFF) straordinario e non indicativo della reale capacità economica del Comune (indotti fiscali straordinari e irripetibili).

   Il Comune ricorrente chiede dunque che la chiave di riparto venga modificata nel seguente modo:

   a) si basi sul parametro dell'indice di forza finanziaria (IFF) dei comuni toccati dal servizio applicando la media degli ultimi 2 periodi (2007-2009 e 2009-2010);
   b) in via subordinata che venga applicata la forza finanziaria del biennio 2011/2012 in ragione dell'entrata in vigore dell'OTPLu2 solo nel 2011, e che venga adeguata in funzione della forza finanziaria valevole per il periodo applicabile.

   Inoltre il Municipio del Comune di Cadempino chiede anche che vengano precisate le modifiche sostanziali dell'offerta e altri fattori esterni che conducono ad un nuovo calcolo della chiave di riparto.

3. Con il Messaggio n. 6414 concernente l'approvazione della nuova offerta di trasporto pubblico del Luganese (OTPLu2), il lodevole Consiglio di Stato, al p.to 7.1, prende posizione in merito all'opposizione del Comune di Cadempino ritenendola in parte giustificata.

Il CdS rileva infatti che l'applicazione anche nel futuro della situazione finanziaria del Comune nel biennio 2009/2010 possa portare a risultati discutibili, che l'aggiornamento della base di calcolo in caso di modifiche sostanziali potrebbe non essere atto a correggere adeguatamente.

Inoltre, risulta essere prassi corretta quella di fare riferimento agli ultimi dati ufficiali disponibili.

In definitiva, il lodevole Consiglio di Stato ritiene che la soluzione al problema debba essere individuata facendo riferimento all'ultimo dato disponibile (biennio 2009/2010), ma con l'obbligo di ricalcolare la chiave di riparto ad intervalli biennali, considerando i dati aggiornati via via disponibili.

Il Consiglio di Stato infine, risponde anche alla richiesta di delucidazione sui possibili adattamenti in caso di modifiche sostanziali o altri fattori esterni nel p.to 6.4 del Messaggio.

Il lodevole Consiglio di Stato propone dunque al Parlamento di decidere per l'accoglimento parziale dell'opposizione, disponendo che la chiave di riparto sia calcolata utilizzando gli ultimi dati disponibili, ma con l'obbligo di aggiornamento ad intervalli biennali, sulla scorta dei dati più recenti.

Preso atto del contenuto del Messaggio 6414, il Municipio del Comune di Cadempino, con osservazioni 7 dicembre 2010, ha chiesto a questo Consiglio di evadere il Messaggio tenendo conto dell'acquiescenza alle richieste del Comune.

4. In ragione di quanto sopra riportato, e dunque della sostanziale acquiescenza del Consiglio di Stato all'opposizione del Comune di Cadempino, questa Autorità ritiene di poter accogliere le motivazioni del lodevole Consiglio di Stato, condivise anche dalla CRTL, espresse nel Messaggio n. 6414, e ciò per i motivi che seguono:
   - La richiesta del Comune di Cadempino di far capo agli IFF degli ultimi due bienni in quanto l'IFF 2009-2010 non era rappresentativo della reale forza finanziaria del Comune non può essere accolta in quanto non appare in concreto adeguato far riferimento a dati finanziari datati quando ve ne sono disponibili di maggiormente recenti. Inoltre, si deve anche rilevare che il Municipio di Cadempino non ha sostanziato adeguatamente per quale ragione le entrate fiscali del biennio 2009-2010 siano state uniche e irripetibili. Ne discende che la soluzione proposta dal lodevole Consiglio di Stato di far capo agli ultimi dati disponibili è adeguata e permette di tenere correttamente in considerazione la capacità finanziaria dei singoli Comuni interessati dall'OPTLu2;
   - La tesi del Municipio del Comune di Cadempino deve invece essere sposata laddove non risulta in concreto adeguato fare riferimento al solo IFF 2009-2010 per decidere del riparto dei costi generati dall'OPTLu2, bensì la chiave di riparto andrà aggiornata non appena il nuovo IFF 2011-2012 sarà disponibile. Nel Messaggio n. 6414, il lodevole Consiglio di Stato fa sua questa tesi, rilevando peraltro che il calcolo di cui al Messaggio, fondato sull'IFF 2009-2010, ha valore puramente indicativo, poiché la ripartizione dei costi definitiva avverrà sulla base del nuovo IFF 2011-2012, ritenuto che l'OPTLu2 avrà effetto unicamente a partire dal corrente anno.

Visto quanto sopra, lo scrivente Gran Consiglio ritiene poter sposare le conclusioni di cui al p.to 7.1.3 del Messaggio n. 6414. Ne discende che l'opposizione del Comune di Cadempino deve essere parzialmente accolta, fissando l'obbligo per il lodevole Consiglio di Stato di aggiornare la chiave di riparto dei costi a carico dei comuni facendo capo agli ultimi dati disponibili, con l'obbligo dunque di aggiornamento ad intervalli biennali, sulla scorta dei dati più recenti.

per questi motivi;

visto l'art. 12 LTP e ogni altra norma applicabile alla fattispecie;

su proposta della Commissione delle petizioni e dei ricorsi,

p r o n u n c i a :

1. L'opposizione del Comune di Cadempino all'OPTLu2 è parzialmente accolta.

2. Di conseguenza è fatto obbligo al lodevole Consiglio di Stato di aggiornare la chiave di riparto dei costi a carico dei comuni facendo capo agli ultimi dati disponibili, con l'obbligo dunque di aggiornamento ad intervalli biennali, sulla scorta dei dati più recenti.

3. Contro la presente decisione, in applicazione dell'art. 35 cpv. 5 LTP, è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 30 giorni dall'approvazione dell'offerta da parte del Gran Consiglio.

4. Contro la presente decisione, negli altri casi, è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale entro 30 giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

5. La decisione è definitiva.

6. Non si prelevano né tasse né spese.

7. Intimazione al Municipio del Comune di Cadempino e al Consiglio di Stato.

8. Comunicazione alla Commissione regionale dei trasporti del luganese.

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente: Il Segretario:

D. Ghisletta R. Schnyder